DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 ottobre 2009

relativa alla concessione alla Francia di una deroga richiesta in applicazione della decisione 2006/771/CE relativa all'armonizzazione dello spettro radio per l'utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio

[notificata con il numero C(2009) 8041]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(2009/812/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (decisione sullo spettro radio) [1], in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

vista la decisione 2006/771/CE della Commissione, del 9 novembre 2006, relativa all'armonizzazione dello spettro radio per l'utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio [2], in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

vista la richiesta presentata dalla Francia il 29 giugno 2009,

considerando quanto segue:

(1) In virtù della decisione 2006/771/CE, quale modificata dalla decisione 2009/381/CE della Commissione [3], gli Stati membri sono tenuti in particolare a designare la banda di frequenze 2 400-2 483,5 MHz per i sistemi di trasmissione di dati a banda larga e le applicazioni di radiodeterminazione e a renderla disponibile in maniera non esclusiva, senza interferenze e senza protezione, secondo parametri precisi, entro il 1º novembre 2009.

(2) L'articolo 3, paragrafo 2, della decisione 2006/771/CE autorizza gli Stati membri a richiedere, a titolo di deroga, l'applicazione di periodi transitori e/o meccanismi di condivisione dello spettro radio, a norma dell'articolo 4, paragrafo 5, della decisione 676/2002/CE.

(3) La Francia ha comunicato alla Commissione che la sottobanda 2 454-2 483,5 MHz è attualmente utilizzata da sistemi militari e che per questo motivo non è in grado di adempiere entro i termini previsti gli obblighi previsti dalla decisione 2006/771/CE.

(4) La Francia ha altresì indicato che il ministero della Difesa ha avviato un programma di sostituzione dei materiali attualmente in uso. A partire dal 1º luglio 2012, la banda di frequenze 2 400-2 483,5 MHz sarà interamente resa disponibile per i sistemi di trasmissione di dati a banda larga e le applicazioni di radiodeterminazione, in conformità della decisione 2006/771/CE.

(5) Con lettera del 29 giugno 2009 la Francia ha chiesto ufficialmente alla Commissione la concessione di un periodo transitorio nel corso del quale i sistemi di trasmissione di dati a banda larga e le applicazioni di radiodeterminazione potrebbero essere utilizzati sul suo territorio nella sottobanda 2 454-2 483,5 MHz esclusivamente alle condizioni di seguito descritte. All'aperto tali dispositivi potranno funzionare con una potenza limitata a 10 mW, mentre all'interno degli edifici potranno funzionare con la potenza massima autorizzata dalla decisione 2006/771/CE, quale modificata dalla decisione 2009/381/CE, ossia 100 mW e.i.r.p. per i sistemi di trasmissione a banda larga e 25 mW e.i.r.p. per le applicazioni di radiodeterminazione. I sistemi di trasmissione di dati a banda larga e le applicazioni di radiodeterminazione possono essere utilizzati nella sottobanda 2 400-2 454 MHz alle condizioni stabilite dalla decisione 2006/771/CE.

(6) A sostegno della propria domanda la Francia ha fornito informazioni e giustificazioni tecniche sufficienti a dimostrazione dell'esistenza di un rischio di interferenza con le apparecchiature militari.

(7) Per la corretta attuazione del periodo transitorio sarebbe utile disporre di una relazione sull'andamento della situazione in Francia.

(8) I membri del comitato dello spettro radio hanno indicato, nella riunione dell'8 luglio 2009, di non essere contrari a questa deroga transitoria.

(9) Si ritiene che la deroga richiesta non ritardi indebitamente l'attuazione della decisione 2006/771/CE, quale modificata dalla decisione 2009/381/CE, né sia tale da creare disparità sproporzionate tra gli Stati membri sotto il profilo della concorrenza o della regolamentazione. Tenendo conto della situazione particolare della Francia la deroga appare sufficientemente giustificata ed è opportuno favorire l'attuazione integrale della decisione 2006/771/CE in Francia,

[1] GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1.
[2] GU L 312 dell'11.11.2006, pag. 66.
[3] GU L 119 del 14.5.2009, pag. 32.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Alle condizioni stabilite dalla presente decisione, la Francia è autorizzata a derogare agli obblighi che le incombono in virtù della decisione 2006/771/CE.

Articolo 2

Fino al 30 giugno 2012 la Francia è autorizzata a limitare la potenza dei sistemi di trasmissione di dati a banda larga e delle applicazioni di radiodeterminazione nella sottobanda 2 454-2 483,5 MHz, sul territorio metropolitano, a 10 mW e.i.r.p. per il funzionamento dei dispositivi all'esterno degli edifici, come pure all'esterno dei luoghi assimilati ad un edificio, quali gli aeromobili, nei quali la schermatura garantisce l'attenuazione necessaria per agevolare la condivisione con altri servizi.

Articolo 3

Entro il 31 dicembre 2010 la Francia presenta alla Commissione una relazione sull'attuazione della presente decisione.

Articolo 4

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2009.

Per la Commissione

Viviane REDING

Membro della Commissione